



Il MUNICIPIO, richiamati gli art.li 296 e 297 della "Legge tributaria" (di seguito LT) del 21 giugno 1994, comunica che l'imposta ordinaria diretta comunale dovuta per l'anno fiscale 2024 è riscossa, a contare dal mese di marzo 2024, a cura dei Servizi finanziari.

Art. 1 RATE E SCADENZE DELL'IMPOSTA COMUNALE (art. 240 LT)

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I	rata di acconto	il 1° aprile 2024
per la II	rata di acconto	il 1° giugno 2024
per la III	rata di acconto	il 1° agosto 2024
per la IV	rata a conguaglio	a partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 capoverso 5 LT.

Art. 2 INTERESSE RIMUNERATIVO SULLE ECCEDENZE DA RESTITUIRE (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 INTERESSE RIMUNERATIVO SUI PAGAMENTI ESEGUITI PRIMA DELLA SCADENZA (art. 242 LT) **E SULLA RESTITUZIONE D'IMPOSTA** (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 VERSAMENTI E RESTITUZIONI D'IMPOSTA AL CONTRIBUENTE, ADDEBITO DELLE SPESE

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'art. 6; sugli accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta e interessi al contribuente sono poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

In assenza di un conto bancario o postale sul quale effettuare la restituzione verrà addebitata una partecipazione di CHF 20.00 per ogni assegno emesso.

Art. 5 INTERESSI DI RITARDO (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.5%, dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 IMPORTI MINIMI: RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi o di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00, come pure gli importi inferiori ai CHF 10.00 non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

Art. 7 VALIDITÀ TEMPORALE DEI TASSI D'INTERESSE

I tassi d'interesse remunerativi degli art.li 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2024. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 8 ACCONTO EQUO

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta di acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 5.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente avviso è pubblicato all'albo comunale, entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica nell'anno civile 2024 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Loris Galbusera



il Segretario comunale

Curzio Andreoli

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo:

Periodo	Interesse di ritardo	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta non dovuta o dovuta solo in parte
Anno civile*	(in %)	(in %)	(in %)
2024	3.5	0.25	0.10
2023	2.5	0.10	0.10
2022	2.5	0.10	0.10
2021	2.5	0.10	0.10
2020	2.5	0.10	0.10
2019	2.5	0.25	0.10
2018	2.5	0.25	0.10
2017	2.5	0.25	0.10
2016	2.5	0.5	0.25
2015	2.5	1.5	0.25
2014	2.5	1.5	0.25
2013	2.5	1.5	0.25
2012	2.5	2.5	1
2011	2.5	2.5	1
2010	3	3	1
2009	3	3	1.5
2008	3	3	2
2007	3	3	2
2006	3	3	2
2005	3	3	3
2004	3	3	3
2003	3	3	3
2002	4	4	1.5
2001	4.5	4.5	2
2000	4	4	1.5
1999	4	4	1.5
1998	5	5	2
1997	5	5	2
1996	5	5	2.5
1995	5	5	3.5

* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi bollettini municipali.